

Adempimenti obbligatori STRESS LAVORO-CORRELATO

(DLgs 81/08 e successive modificazioni – DLgs 106/2009, INDICAZIONI 17/10/2010 della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro, investita di tale compito dal DLgs 81/08 art. 6 c. 8, diffuse da Min. Lavoro e Politiche Sociali - Circ. 18 nov.2010 in GU 304 30/12/2010, LINEE GUIDA per tutte le aziende dell'INAIL in Manuale 2011)

tra le molteplici responsabilità cui lei deve far fronte nell'esercizio del suo ruolo, **dal 1 gennaio 2011 è diventato obbligatorio adeguare il documento della sicurezza:**

la novità riguarda la valutazione riferita allo **Stress lavoro-correlato**.

LA DEFINIZIONE di Stress lavoro-correlato secondo l'Accordo Europeo del 2004

"Condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative".

La causa è la prolungata tensione cui è sottoposto il lavoratore, che da una parte ne riduce la prestazione e dall'altra può influire negativamente sul suo stato di salute.

Tale particolare tipo di stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalla dimensione del contesto organizzativo, dal settore di attività o dalla tipologia del rapporto di lavoro.

GLI OBBLIGHI NORMATIVI

Quale datore di lavoro spetta a lei.

1. **integrare il gruppo di lavoro, responsabile della valutazione del rischio di stress da lavoro correlato**, formato da lei stesso, dal DSGA, dai suoi diretti collaboratori, dal RSSP, dal RLS e dal Medico competente (se previsto) *con persone che a sua discrezione possono essere utili a partecipare*. Tale gruppo costituisce l'organo di riferimento per il personale e di decisione condivisa per tutto quanto riguarda le attività da svolgere e gli strumenti da impiegare;
2. **far effettuare da organi competenti specifici corsi di formazione per due categorie di dipendenti:**
 - a) **le persone del gruppo di lavoro** devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, con un attestato di frequenza, e attestazione di verifica di apprendimento;
 - b) **tutti i dipendenti** devono frequentare un corso di informazione/formazione con attestato, al fine di riconoscere gli indizi personali di stress lavoro-correlato ed essere coinvolti sui motivi della futura indagine valutativa;
3. **programmare i tempi del "percorso metodologico" all'interno del suo Istituto Scolastico:**
 - **stilare il piano di lavoro dettagliato della FASE 1 di indagine, la "valutazione preliminare"**, per verificare se sussistano o meno situazioni lavorative che inducano stress nei dipendenti e misurarne il "livello di rischio cumulativo". Tale fase è *essenziale per le organizzazioni di tutte le dimensioni e deve basarsi su aspetti oggettivi, verificabili, traducibili in numeri* (i cosiddetti "eventi sentinella": indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, sanzioni disciplinari, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamenti formalizzate da parte dei lavoratori; i "fattori di contenuto del

lavoro”: tipo di lavoro, ambiente e attrezzature di lavoro, carichi e ritmi di lavoro, orario e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti; i **“fattori di contesto del lavoro”**: ruolo, autonomia decisionale, evoluzione e sviluppo di carriera, livello di inclusione nella circolazione delle informazioni, esistenza di conflitti nei rapporti interpersonali) *sia con la definizione del **test di indagine** da somministrare a tutto il personale interno, dirigenza compresa.*

Qualora “non emergano elementi di rischio tali da richiedere” azioni correttive, secondo le **INDICAZIONI**, la valutazione è conclusa;

. se viceversa emergono elementi di stress importanti, *lei dovrà adottare **misure correttive (interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.)***;

. *solo se queste ultime non fossero sufficienti dovrà dare luogo alla **FASE 2 di indagine, la “valutazione approfondita”** che privilegerà uno screening soggettivo. Questo secondo stadio di indagine potrà essere condotto attraverso **questionari, focus group o interviste**;*

4. **riportare nel documento di valutazione dei rischi le conclusioni della FASE 1 ed eventualmente della FASE 2, fissando un “piano di monitoraggio” per il periodo successivo.**

Proposta ISMEDA

- . **Seminario per il Gruppo di valutazione** in presenza con TELECONFERENZA fino a 20 persone, di 8 ore totali, con il seguente percorso didattico:
 - **primo incontro 4 ore**, teorico-interattivo,
 - poi **lavoro autonomo della singola persona** per “*indicare la propria opinione su quali fattori di rischio delle linee guida ritiene presenti nella scuola*”,
 - gli elaborati personali da inviare ad Ismeda, che li verifica e li consuntiva.
 - **secondo incontro di 4 ore**: presentazione e discussione dei risultati, stesura del test di indagine e definizione delle modalità di somministrazione, consuntivazione, relazione finale,
 - erogazione di **check di apprendimento** individuale per e-mail, anche iterativo.